

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 21/07/2022

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 19.04.2022, preceduto da reclamo, il ricorrente agisce nei confronti dell'intermediario convenuto, esponendo che: in data 20/04/2010 ha sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di mutuo per l'acquisto della prima casa; tale contratto è indicizzato, ai fini del calcolo degli interessi dovuti, al franco svizzero; solo in occasione della richiesta del conteggio per estinguere anticipatamente il contratto, al fine di procedere con la surroga da parte di un intermediario terzo, ha scoperto che tale indicizzazione riguarda anche la parte capitale, per effetto della quale dovrebbe pagare alla Banca una somma aggiuntiva di circa Euro 37.000,00. Chiede di poter procedere con la surroga senza pagare tale ulteriore somma.

Costitutosi l'intermediario convenuto si oppone alle richieste della ricorrente ed eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per difetto del preventivo reclamo. In particolare, secondo parte resistente l'e-mail del 12 aprile 2022, indirizzata all'ufficio "surroghe passive" – che avrebbe valore di prodromico reclamo secondo la ricorrente - non assume nemmeno incidentalmente i toni della contestazione, donde l'impossibilità di qualificarla, appunto, come reclamo, ai sensi della definizione contenuta nella Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia (cfr. Disposizioni, Sezione VI, punto 1, linea 1). Nel merito evidenzia che: in data 20/4/2010 veniva sottoscritto inter partes un contratto di mutuo indicizzato al Franco Svizzero, per l'importo capitale di Euro 127.000,00 per 366 numero di rate, avente un



tasso di cambio convenzionale “storico” determinato nel rapporto Franchi svizzeri 1,4465 per Euro; la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dalla ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l’equivalente in Franchi Svizzeri del capitale preso a prestito: i clienti ricevono quindi una somma in Euro che, per effetto dell’indicizzazione, è l’equivalente di un determinato importo in Franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il cd. “cambio convenzionale o storico”). Ciò ha come conseguenza che, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in Euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell’estinzione; • come conseguenza di quanto sopra, nel conteggio informativo per surroga emesso in data 12/04/2022 (cfr. conteggio all. al ricorso) alla voce “rivalutazione” è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell’estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto; l’ammontare del capitale dovuto in occasione dell’estinzione anticipata ha come unica variabile il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà maggiore dell’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento (come è concretamente avvenuto nel caso che ci occupa); analogamente, ed in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell’estinzione sia favorevole rispetto al “tasso di cambio convenzionale” pattuito al momento di erogazione del capitale, il capitale residuo da rimborsare in Euro sarà invece inferiore all’equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento; • la presente lamentela è quindi unicamente frutto dell’effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dalla cliente produce nel momento storico per cui si richiede l’estinzione, dovuta a fattori -quale quello dei valori dei tassi correnti- che esulano la volontà delle parti; con riguardo all’asserita opacità informativa circa i meccanismi sopra descritti, è opportuno sottolineare che la ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto; tant’è che la ricorrente, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinnanzi al notaio; • a norma dell’art. 34, comma secondo, Codice del Consumo, la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile, elemento quest’ultimo di cui non sembra potersi dubitare anche alla luce delle numerose pronunzie citate; il ricorrente non fornisce a supporto della sua tesi di cui al presente ricorso alcuna adeguata allegazione e prova, così mancando di assolvere al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c. |

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene di dovere esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’intermediario per difetto del preventivo reclamo. Parte resistente, in particolare, asserisce che resistente l’e-mail del 12 aprile 2022, indirizzata all’ufficio “surroghe passive” – che avrebbe valore di prodromico reclamo



secondo la ricorrente - non assume nemmeno incidentalmente i toni della contestazione, donde l'impossibilità di qualificarla, appunto, come reclamo, ai sensi della definizione contenuta nella Sezione VI delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia (cfr. Disposizioni, Sezione VI, punto 1, linea 1).

Secondo l'intermediario, con tale comunicazione la ricorrente, dopo aver ricevuto il conteggio informativo per surroga Chf, si è limitata a chiedere quanto segue di eliminare la somma di rivalutazione effettuata, chiedendo il conteggio esatto e reale del mio capitale residuo.

Il Collegio richiama sul punto quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Arbitro secondo cui per reclamo si intende ogni atto con il quale il cliente, chiaramente identificabile, contesta in forma scritta, anche per il tramite di un procuratore, un comportamento dell'intermediario, anche omissivo.

Orbene, sebbene non indica specificamente la ragione della contestazione, circostanza l'oggetto della contestazione consistente nella richiesta della somma addebitata a seguito della rivalutazione operata dalla Banca e che parte istante ritiene illegittima.

Nel merito, la controversia sottoposta al Collegio concerne un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, in relazione al quale, a seguito della richiesta del conteggio per estinzione anticipata e surroga, il ricorrente lamenta il fatto che il meccanismo di indicizzazione sarebbe stato applicato non solo alla quota interessi, ma anche alla quota capitale.

Occorre esaminare il corretto o meno metodo di calcolo previsto dal contratto stipulato tra le parti, predisposto dall'intermediario e contestato dal ricorrente.

Si precisa che sebbene il contratto di mutuo non è stato versato in atti è lo stesso resistente ad ammettere che proprio in forza delle previsioni contrattuali, in caso di richiesta di estinzione anticipata, l'importo del capitale residuo deve essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

La clausola di cd conversione, inoltre, è riportata per intero in una delle lettere inviate dal resistente applicata per espressa dichiarazione dell'intermediario anche nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Il procedimento seguito dall'intermediario per calcolare il capitale da rimborsare a seguito della richiesta di estinzione anticipata del mutuo, dunque, è agganciato alla sola variabile del tasso di cambio in quanto si applica al capitale residuo con la conseguenza che, attesa l'indicizzazione del capitale al Franco Svizzero, poiché nel caso di specie il tasso di cambio vigente al momento dell'estinzione era sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" di erogazione del capitale (cioè si è verificato un apprezzamento del Franco Svizzero sull'Euro), l'equivalente in Euro del capitale residuo da rimborsare risulta maggiore dell'equivalente in Euro previsto dal piano di ammortamento.

Il suddetto calcolo si è, dunque, articolato in due fasi: dapprima il capitale residuo è stato convertito in Franchi Svizzeri applicando il tasso convenzionale di cambio adottato al momento della stipula; poi è stata calcolata la somma (in Euro) dovuta dal mutuatario per estinguere il debito riconvertendo in Euro il capitale residuo adottando il tasso di cambio esistente al momento dell'estinzione.

In tal modo il cliente subisce la doppia alea della duplice conversione del capitale residuo, prima in Franchi Svizzeri al tasso convenzionale e poi in Euro al tasso di periodo.

Sul punto, il Collegio richiama l'orientamento consolidato di questo Arbitro (si vedano Coll. Coord. nn. 4135 del 2015, 5855 del 2015, 5866 del 2015, 5874 del 2015), il quale, anche alla stregua dei principi espressi in tema di trasparenza dalla Corte di Giustizia dell'Unione di Europea e dalla Corte di Cassazione (come confermato da ultimo con la sentenza n.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

23655/2021), ha ripetutamente affermato la nullità della clausola contrattuale per cui si controverte, ritenendo al riguardo come la stessa non espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera, nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, sancendo quindi l'inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo, di conseguenza, che il cliente debba essere tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite.]

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a ricalcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite nei termini di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI